SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2000.

Ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000.

00A14342

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n. **367.**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-*undecies* dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-*undecies,* e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1968, n. 178;

Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonché l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;

b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.

Art. 3.

Disciplina delle attività di ripresa aerea

1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici.

2. Sono, altresì, consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.

3. È fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento.

Art. 4.

Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea

1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: «non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa

ovvero»; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: «delle lastre fotografiche» della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1968, n. 178; l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo Stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto n. 112-*undecies,* dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della succitata legge n. 59/1997:

«112-*undecies.* Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207».

— Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca: «Approvazione del regolamento per la navigazione aerea».

— Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1939, n. 279, e abrogato dal presente regolamento, recava: «Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri».

— Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: «Norme relative al segreto militare».

— Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'art. 1200 così come modificato dal presente regolamento:

«Art. 788 *(Licenze ed autorizzazioni).* — I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma.

Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».

«Art. 789 *(Condizioni per il rilascio delle licenze).* — Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'art. 751.

Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000».

«Art. 790 *(Durata).* — Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

Dette licenze sono revocabili prima del la loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza».

«Art. 791 *(Divieto di cessioni e sanzioni).* — Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti».

«Art. 793 *(Divieti di volo).* — Il sorvolo su determinate zone del territorio della Repubblica può essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi militari o di sicurezza pubblica.

Lo stesso Ministro può altresì, per eccezionali motivi di interesse pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica».

«Art. 1200 *(Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti).* — Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'art. 814.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante: «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1988, n. 215.

— La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e del rilevamenti terrestri e idrografici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1960, n. 52.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, abrogato dal presente regolamento, recava: «Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio».

— Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303, recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»:

«Art. 12. — Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

— La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1985, n. 78, reca: «Disciplina del volo da diporto o sportivo».

Nota all'art. 3:

— Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, si vedano le note alle premesse.

— Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1960, n. 52, recante: «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici» come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14. — Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 («Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo»), come modificato dal presente regolamento:

«Art. 6 *(Conduzione dei voli).* — 1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione».

00G0416

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 ottobre 2000, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11651/Gab. 13.69.1 del 31 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A15348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 24 novembre 2000.

Organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 e nei limiti determinati dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, con il quale l'on. dott. Antonio Maccanico è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2000 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme istituzionali al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Maccanico;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente:

a) alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento in particolare agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché al sistema delle autonomie;

b) allo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) alla verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali, amministrativi e contabili e degli affari relativi al personale, allo svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le riforme istituzionali, di seguito denominato Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro, alla comunicazione istituzionale.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il capo del Dipartimento si avvale di un proprio ufficio di segreteria. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il responsabile preposto alla struttura di livello dirigenziale generale indicata nell'art. 4.

3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

4. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento.

Art. 4.

Organizzazione del Dipartimento

1. L'ufficio di livello dirigenziale generale cura gli affari generali, amministrativi e contabili, e del personale; lo studio ed il monitoraggio delle riforme istituzionali ed elettorali. L'incarico della direzione di tale ufficio è conferito ad un dirigente di prima fascia direttamente dipendente dal capo del Dipartimento. L'ufficio si articola nei servizi di livello dirigenziale di seguito individuati. L'incarico della direzione di tali servizi è conferito a dirigenti di seconda fascia:

a) servizio per gli affari generali, amministrativi e contabili, e del personale, per le relazioni con il pubblico e per la comunicazione istituzionale: amministrazione degli affari generali, contabili e gestione del personale; svolgimento dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro; cura delle relazioni con il pubblico ed espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro; rapporti con gli organi di comunicazione nazionali ed esteri, e coordinamento della diffusione, anche per via

telematica, delle notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento;

b) servizio per lo studio ed il monitoraggio delle riforme istituzionali ed elettorali: valutazione e monitoraggio dei processi di riforma istituzionale ed elettorale, nonché delle iniziative normative al fine della verifica della coerenza con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di Governo, in collegamento con l'attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

c) servizio studi e statistiche delle riforme istituzionali e delle riforme elettorali: studio e analisi comparata dei sistemi e delle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale; cura, a tal fine, dei rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

2. Il capo del Dipartimento, ferme restando le specifiche disposizioni contrattuali, può affidare ad uno dei dipendenti appartenente all'area funzionale C, o livello equiparato un incarico di posizione organizzativa relativo allo svolgimento di attività di staff per il coordinamento dell'attività del proprio ufficio di segreteria e per il supporto alle funzioni di raccordo operativo con gli uffici del Dipartimento. Il capo del Dipartimento, ferme restando le specifiche disposizioni contrattuali, può affidare ad uno dei dipendenti appartenente all'area funzionale C, o livello equiparato un incarico di posizione organizzativa relativo allo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa dedicata ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al loro funzionamento.

3. Gli incarichi di capo del Dipartimento e di dirigente dell'ufficio e dei servizi del Dipartimento sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio e consulenza o comunque diversi dalla direzione di uffici, nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2000

Il Ministro: MACCANICO

00A15412

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 10 novembre 2000.

Accesso di studenti ai corsi universitari per l'anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di seguito denominato testo unico, in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorni da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato Regolamento, sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università dei posti riservati agli studenti stranieri per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma universitario per l'anno accademico 2000-2001;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2000-2001 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 20.220 visti di ingresso e permessi di soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

00A15413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione, unità di Catania. (Decreto n. 29065).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1997 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale presentato dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti sospesi dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 1999, n. 27523 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 15 luglio 1996 - 14 luglio 1997;

Considerato che nel predetto provvedimento è stato previsto il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota aziendale dell'11 ottobre 2000, con cui l'amministratore unico e legale rappresentante della società Mulini Filippo Maione S.p.a. chiede la rettifica del decreto ministeriale n. 27523 del 14 dicembre 1999, nel senso di riformarlo eliminando l'autorizzazione al pagamento diretto del trattamento CIGS per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997;

Visto che il predetto beneficio non è stato richiesto e non più attualmente recuperabile, in quanto i lavoratori beneficiari non sono più alle dipendenze della suddetta ditta, la quale ha già, peraltro, provveduto ad anticipare l'intero trattamento previdenziale a tali lavoratori a seguito di accordo conciliativo;

Decreta:

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unità di Catania, per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996, con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto n. 27523 del 14 dicembre 1999.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15205

DECRETO 25 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb Officine meccaniche Bongioanni, unità di Fossano. (Decreto n. 29066).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000 della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1 in data 14 febbraio 2000, con la quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. Fomb officine meccaniche Bongioanni;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 27 marzo 2000, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con le quali viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 21 agosto 2000;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fomb officine meccaniche Bongioanni, con sede in Fossano (Cuneo), e unità di Fossano (Cuneo), per un massimo di 117 unità lavorative, è autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 agosto 2000 al 20 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15206

DECRETO 25 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsauto, unità di Torino. (Decreto n. 29067).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 126 del 29 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.pa. Arsauto;

Vista l'istanza presentata dal Curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsauto, con sede in Nichelino (Torino), unità in Torino, (NID 0001TO0026), per un massimo di 46 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 maggio 2000 al 29 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 30 novembre 2000 al 29 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15207

DECRETO 25 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapos Italiana, unità di Trezzo sull'Adda. (Decreto n. 29068).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 96, n. 608;

Vista la sentenza n. 65586 del 29 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Mapos Italiana;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 luglio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mapos Italiana, con sede in Milano, unità di Trezzo sull'Adda (Milano), per un massimo di 28 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento, disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 4 gennaio 2001 al 3 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15208

DECRETO 25 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, unità di Senna Lodigiana. (Decreto n. 29069).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri

per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 luglio 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 31 agosto 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità su un organico complessivo di 26 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 2000 al 30 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, con sede in Senna Lodigiana (Lodi) e unità di Senna Lodigiana (Lodi), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanli nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglieria Francoise di Zuccotti Franca, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15209

DECRETO 26 ottobre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia Giornalistica Italia, unità di Roma, e sedi periferiche collegate. (Decreto n. 29071).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. A.G.I. - Agenzia Giornalistica Italia;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia Giornalistica Italia, con sede in Roma, unità di Roma e sedi periferiche collegate, per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1º novembre 1999 al 31 ottobre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 28720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15210

DECRETO 26 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE - Power controls, unità di Milano e Buccinasco. (Decreto n. 29072).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. GE - Power controls, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 20 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE - Power controls, con sede in Milano e unità di Milano e Buccinasco (Milano), per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dal 20 luglio 2000 al 19 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 2000 con decorrenza 20 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15211

DECRETO 26 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, unità di Racconigi. (Decreto n. 29073).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mawel Industriale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di conversione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0009), per un massimo di 172 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° marzo 1999 al 12 aprile 1999, unità di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0004), per un massimo di 172 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali 22 aprile 1999, n. 26124; 1° giugno 1999, n. 26377; 14 gennaio 2000, n. 27642; 14 settembre 2000, n. 28821.

Roma, 26 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15212

DECRETO 26 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Cotoneria Monterosa, unità di Laveno Mombello. (Decreto n. 29074).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura Cotoniera Monterosa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Cotoniera Monterosa, con sede in Milano, unità di Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 4 luglio 2000 al 3 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 2000 con decorrenza 4 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15213

DECRETO 8 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Sud Fertil - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 gennaio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa agricola «Sud Fertil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Sud Fertil - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, al corso Garibaldi n. 621, costituita in data 13 maggio 1987, con atto a rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori di Bova Marina (Reggio Calabria), omologato dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 12 giugno 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Natale Borrello, con studio in Reggio Calabria, alla via Nino Bixio n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A15422

DECRETO 21 novembre 2000.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa agricola «La Torre», in Montesarchio.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 182/1999 del 21 luglio 1999, con il quale è stata delegata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, conseguente al protrarsi della liquidazione da parte del sig. Abate Biagio;

Preso atto che, in data 16 marzo 2000, il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole alla sostituzione del sunnominato liquidatore;

Ritenuto, quindi, di sostituire il sig. Abate Biagio con la dott.ssa Cocca Patrizia;

Decreta

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, la dott.ssa Cocca Patrizia, residente in S. Marco dei Cavoti (Benevento), alla via Padino, 36, quale liquidatore della società agricola «La Torre», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita il 14 marzo 1980 per atto del notaio Musto Giovanni Battista, omologato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Napoli) il 22 aprile 1980, registro società n. 1997, BUSC n. 932/175397.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 21 novembre 2000

Il dirigente: IANNAZZONE

00A15061

DECRETO 22 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Monte Carlo» a responsabilità limitata, in Faenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, così modificato ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Monte Carlo a responsabilità limitata, con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio avv. De Pasquale Giovanni di Riolo Terme (Ravenna) in data 4 novembre 1982 - rep. n. 37951 - omologato dal Tribunale di Ravenna in data 23 novembre 1982, depositato alla Camera di commercio il 20 dicembre 1982, iscritta al registro imprese al n. 8233, avente numero di posizione n. 1492/195461, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 22 novembre 2000

Il direttore: CARBONE

00A15059

DECRETO 22 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Parva Domus» a responsabilità limitata, in Ravenna.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, così modificato ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Parva Domus a responsabilità limitata, con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio dott. Pietro Martinetti di Ravenna in data 24 gennaio 1952, rep. n. 11321 - omologato dal Tribunale di Ravenna in data 1° marzo 1952, depositato alla Camera di commercio l'11 marzo 1952, iscritta al registro imprese al n. 1925, avente numero di posizione n. 366/37264, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 22 novembre 2000

Il direttore: CARBONE

00A15060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2000.

Contributo per la sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Finanziaria 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

Visto, in particolare, il comma 1, che al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e della salute dei consumatori, a partire dal 1° gennaio 2000, prevede tra l'altro che, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione ed alla vendita dei suddetti prodotti e che, in caso di importazione diretta dei prodotti da parte dell'utilizzatore finale, il contributo è dovuto da quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto;

Visto il successivo comma 2, in base al quale le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 2;

Visto il successivo comma 3, ove è previsto che il contributo di cui al richiamato comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 della richiamata legge 23 dicembre 1999, n. 488, in base al quale le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate all'anno 2001, ad eccezione di quelle connesse agli interventi elencati ai commi 1 e 2, con l'avvertenza che, per effettive, motivate e documentate esigenze, le riassegnazioni possono comunque aver luogo nel 2000 in deroga al principio sopra richiamato nel limite del 5 per cento degli importi previsti;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, deve essere versato dai soggetti indicati nel comma medesimo al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3583 del capo XVII, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1, deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000 e si riferisce al fatturato annuo dei prodotti di cui al richiamato art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'anno precedente.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152

00A15351

DECRETO 4 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 3 settembre 2000 al 7 settembre 2000 nella provincia di Ferrara;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ferrara:

grandinate del 3 settembre 2000, del 7 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Portomaggiore, Sant'Agostino, Tresigallo, Voghiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15423

DECRETO 4 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Arezzo, Firenze e Pisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 agosto 2000 al 18 settembre 2000 nelle province di Arezzo, Firenze, Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo:

grandinate del 7 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino;

grandinate del 18 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Monte San Savino;

Firenze:

grandinate del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val D'Arno, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa;

grandinate del 4 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Certaldo, Gambassi Terme;

Pisa:

grandinate del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di San Giuliano Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15424

DECRETO 4 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché la disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dall'8 luglio 2000 al 31 agosto 2000 nelle province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate dell'8 luglio 2000, del 28 luglio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice Bel Colle, Cassine, Castelnuovo Scrivia, Isola Sant'Antonio, Pontecurone, Predosa, Ricaldone, Rocca Grimalda, Sale, San Cristoforo, Strevi, Tortona;

grandinate del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *c), d), f)* nel territorio dei comuni di Morsasco, Prasco;

Asti:

grandinate dell'11 luglio 2000, del 2 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bubbio, Monastero Bormida, Montafia, Robella, Rocchetta Tanaro, San Paolo Solbrito, Vesime, Villanova d'Asti;

grandinate del 31 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Antignano, Asti;

Cuneo:

grandinate del 2 agosto 2000, del 4 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Alba, Barge, Diano d'Alba, Torre Bormida, Villanova Mondovì;

grandinate del 2 agosto 2000, del 4 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Alba, Diano d'Alba, Torre Bormida;

Novara:

grandinate del 28 luglio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Caltignaga, Cameri, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Momo, Vaprio d'Agogna;

grandinate del 28 luglio 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettera *e),* nel territorio del comune di Cameri;

Torino:

grandinate del 28 luglio 2000, del 5 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *c), d), f)* nel territorio dei comuni di Bibiana, Bricherasio Carmagnola, Nole, Osasco, Pinerolo, San Carlo Canavese, San Secondo di Pinerolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15414

DECRETO 4 dicembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 agosto 2000 al 4 settembre 2000 nella provincia di Genova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Genova:

grandinate del 31 agosto 2000, del 4 settembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), e)* nel territorio dei comuni di Avegno, Bogliasco, Camogli, Carasco, Chiavari, Genova, Leivi, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sori, Zoagli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15415

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 2000.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Nicodemo», in comune di Mammola, ai fini dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 giugno 1999 con la quale la Società Fonti della Limina s.r.l. con sede in Mammola (Reggio Calabria), via Dante n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Nicodemo» che sgorga dalla sorgente «Barillaro» nell'ambito della concessione mineraria «San Nicodemo» sita nel comune di Mammola (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «San Nicodemo» che sgorga dalla sorgente «Barillaro» nell'ambito della concessione mineraria «San Nicodemo» sita nel comune di Mammola (Reggio Calabria).

Art 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 novembre 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A15355

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2000.

Aggiornamento delle tabelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 recante «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» ed, in particolare, l'art. 3, comma 11, e la relativa tabella n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 «Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari» ed, in particolare, l'art. 47, comma 3;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999 con il quale si è provveduto all'aggiornamento dei coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali per l'uniformità di trattamento in materia di contibuti universitari;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successivi provvedimenti modificativi e attuativi, sono in corso di definizioni i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Considerato che è stata avviata la revisione del chiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 per il triennio di riferimento 2001/2003 e che i tempi necessari per la sua emanazione, che dovrà tener conto dell'avviata riforma universitaria, nonché dei nuovi criteri di valutazione del merito e del reddito, non sono tali da consentire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla tabella n. 1, allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1998, restano confermate anche per l'anno accademico 2000/2001.

2. La tabella n. 3, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1999, è annullata. I redditi relativi agli studenti stranieri sono calcolati, secondo le stesse modalità di cui alla citata tabella n. 1, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per la concessione della borsa di studio, determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sono applicate a partire dall'anno accademico 2000/2001.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2000
Registro n. 1 Università, ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 169

00A15354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

DECRETO 20 novembre 2000.

Esecutività delle mappe di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, relativamente all'aeroporto di Roma - Fiumicino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto-legge n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'Ente nazionale aviazione civile E.N.A.C.;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 24 maggio 1966;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, col quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Roma - Fiumicino;

Viste le mappe di cui all'art. 715-*ter* del codice della navigazione relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Roma-Fiumicino;

Considerato che dall'avvenuto deposito è stata data notizia, ai sensi dello stesso art. 715-*ter* mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1998 nel quale è stata fatta menzione, ai sensi dell'art. 715-*quater* della facoltà di proporre opposizione, da parte di chiunque vi avesse interesse, alla determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale 16 maggio 1965 e 29 agosto 1975 entro il termine di giorni centoventi decorrenti da quello del deposito delle mappe medesime;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazione e ai decreti ministeriali in data 16 maggio 1965 e 29 agosto 1975 sono state proposte opposizioni da parte della Immobiliare Traiana '90 S.r.l., del comune di Fiumicino, della Fondazione ecclesiastica istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini nonché del Consorzio Pesce Luna;

Considerato il ricorso inoltrato in data 12 giugno 1998 dall'Immobilare Traiana '90 S.r.l. in cui il curatore speciale della società stessa ing. Cafiero Piermamaria lamentava la disparità dei criteri adottati per la determinazione dei vincoli di inedificabilità nei primi trecento metri delle direzioni di atterraggio, in corrispondenza delle piste di volo 34R e 34L dell'aeroporto di Fiumicino, si evidenzia che le limitazioni da imporre sono state definite sulla base degli articoli 714-*bis* e seguenti della legge n. 58/1963.

Considerato che in direzione della pista di volo 34L le aree ricadenti ai due lati dell'angolo del perimetro aeroportuale sono state interessate dal vincolo di inedificabilità per la particolare vicinanza del perimetro laterale alla pista di volo. Infatti l'ampiezza della superficie soggetta al vincolo di inedificabilità, situata nei primi trecento metri dal corrispondente perimetro aeroportuale, non è certamente superiore all'ampiezza delle analoghe superfici in corrispondenza delle altre piste di volo;

Considerato che per l'attuazione del P.R.G. e del piano particolareggiato del nucleo edilizio «Fiumicino centro e isolato stazione» dove sono previste edificazioni anche su aree sottoposte al vincolo di inedificabilità, il comune di Fiumicino dovrà tenere conto di tali vincoli;

Considerato il ricorso inoltrato dal comune di Fiumicino in data 23 ottobre 1998 si rappresenta che per la determinazione del perimetro dell'aeroporto di Fiumicino si è tenuto conto del Piano di sviluppo a breve e medio termine, approvato con D.D. n. 025 del 7 marzo 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che il predetto Piano di sviluppo, che costituisce Piano regolatore dell'aeroporto, contiene il programma di massima delle opere necessarie all'ampliamento, all'ammodernamento e alla riqualificazione dello scalo aereo di Fiumicino ed è stato autorizzato ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, così come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, con D.D. 1° agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici.

Il procedimento espropriativo, attivato con decreto prefettizio n. 9801430/377/98/Sett. 1B del 2 novembre 1998 di occupazione temporanea e d'urgenza, al fine di acquisire le aree previste dal menzionato Piano di sviluppo aeroportuale è giunto alla fase conclusiva con la cessione volontaria della ditta esproprianda;

Considerato che con atto a rogito del notaio Paolo Silvestro, dell'11 novembre 1999, rep. n. 59713712147, è stato acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato, precisamente con iscrizione al demanio dello Stato - Roma trasporti, il terreno della superficie di mq 109.878;

Considerato che nella conferenza di servizi, svoltasi in data 22 aprile 1997, è stato specificato che l'area Alitalia, pur rientrando nell'ampliamento della zona tecnica che fa parte integrante e sostanziale del piano di sviluppo aeroportuale, non è subordinata, sotto il profilo urbanistico-edilizio ad utilizzazione con le procedure di cui al citato art. 81.

Considerato che comunque gli interventi di espansione previsti per detta area fanno parte dei programmi del piano di sviluppo approvato dal Ministero dei tra-

sporti e della navigazione con il menzionato decreto dirigenziale n. 025/1995 e quindi possono essere compresi, per gli aspetti inerenti la legge n. 58/1963, nel perimetro aeroportuale previsto dal Piano regolatore aeroportuale;

In merito alle osservazioni sull'assunzione arbitraria di far coincidere il sedime aeroportuale con l'intera area demaniale si evidenzia che la legge n. 58/1963 fa esplicito riferimento all'intero perimetro, che normalmente coincide con la recizione o con il sedime aeroportuale;

Considerato che nella menzionata legge infatti non si rilevano parametri che consentono di far partire le limitazioni dalle aree situate all'interno del perimetro aeroportuale, che fanno parte integrante e sostanziale delle attività dell'aeroporto, aree non soggette alle disposizioni contenute nella citata legge n. 58/1963;

Considerato che la legge n. 58 del 1963 non definisce l'ampiezza delle superfici di atterraggio. Ciò stante si è provveduto a determinare l'ampiezza delle suddette superfici prendendo a riferimento, per quanto possibile, i parametri previsti dalla regolamentazione internazionale ICAO;

Considerato che la maggior ampiezza della superficie di atterraggio in direzione della pista 34R è dovuta alla maggiore distanza della pista 34R dal corrispondente tratto di perimetro aeroportuale. In ottemperanza alla legge n. 58/1963 le predette superfici devono necessariamente iniziare dal perimetro dell'aeroporto e per le stesse non sono previste lungo le fasce laterali, a differenza della regolamentazione ICAO, le limitazioni con pendenza 1:7;

Lo svincolo di accesso e collegamento tra la Cargo City aeroportuale e l'autostrada Roma-Fiumicino, inserito nel Piano di sviluppo a breve e medio termine, sarà realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 58/1963;

Considerato che le limitazioni proposte dal comune di Fiumicino, riportate sulla Carta Tipo B ICAO trasmessa in allegato al ricorso, non possono essere recepite in quanto incompatibili con le prescrizioni della legge n. 58/1963;

Considerato che il comune di Fiumicino nell'ambito del Nuovo piano regolatore generale, adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 137 del 30 luglio 1999 e n. 159 del 7 ottobre 1999, all'art. 78 delle norme tecniche di attuazione, ha recepito integralmente la cartografia riguardante le limitazioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato il ricorso inviato dalla Fondazione ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini e del consorzio Pesce Luna in data 23 luglio 1998 si rappresenta che la pubblicazione delle nuove mappe, dove sono indicati i vincoli ricadenti nelle aree limitrofe all'aeroporto di Fiumicino, deriva dalla necessità di provvedere alla rideterminazione dei vincoli aeroportuali in relazione allo sviluppo aeroportuale nel corso del tempo;

Considerato che in tal senso si è provveduto a fornire ai comuni di Roma e Fiumicino lo strumento idoneo per valutare la conformità alla legge n. 58/1963 delle opere da realizzare e, quindi, porre fine all'edificazione anche di aree ricadenti nei primi trecento metri dal perimetro aeroportuale, in direzione di atterraggio;

Decreta:

Le opposizioni di cui in premessa sono respinte per le considerazioni contenute nelle premesse medesime.

Le mappe di cui sopra, relative alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'areoporto di Roma-Fiumicino, sono esecutive con annotazione apposta dall'ufficio competente sulle mappe stesse.

Roma, 20 novembre 2000

Il direttore generale: DI PALMA

00A15056

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO 14 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1936, n. 1071 «Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento nonché della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà seduta dell'11 novembre 1999, senato accademico seduta del 27 giugno 2000);

Visto il parere del consiglio universitario nazionale seduta del 28 settembre 2000;

Decreta:

Viene modificata la denominazione della disciplina «Paleontologia umana ed animale» in «Paleoantropologia», settore scientifico-disciplinare E03B, del diploma universitario in operatore dei beni culturali, con sede ad Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A15062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, firmato a Tashkent il 17 settembre 1997.

Il giorno 21 novembre 2000 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, firmato a Tashkent il 17 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 marzo 1999, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1999.

In conformità all'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 21 novembre 2000.

00A15352

Istituzione di un consolato onorario in Poznan, di un vice consolato onorario in Katowice e di un vice consolato in Cracovia (Polonia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Poznan (Polonia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Varsavia con circoscrizione territoriale: i voivodati di Wielkopolskie e Lodzkie.

Art. 2.

È istituito in Katowice (Polonia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Varsavia con circoscrizione territoriale: i voivodati di Slaskie e Opolskie.

Art. 3.

È istituito in Cracovia (Polonia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Varsavia con circoscrizione territoriale: i voivodati di Malopolskie e Podkarpackie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A15353

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 4 novembre 2000, vistati dalla ragioneria in data 23 novembre 2000, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Biancorosso Rosolino nato a Lercara Friddi (Palermo) l'8 gennaio 1926, notaio residente nel comune di Lercara Friddi d.n. Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 gennaio 2001.

Bocchiardo Renzo nato ad Asti il 14 aprile 1926, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 aprile 2001.

Broli Marino nato a Levico (Trento) il 23 aprile 1926, notaio residente nel comune di Conegliano d.n. Treviso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 aprile 2001.

Castagna Giorgio nato a Verona il 19 febbraio 1926, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 febbraio 2001.

Coffari Pieralberto nato a Bergamo l'8 aprile 1926 notaio residente nel comune di Bergamo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 aprile 2001.

Fenaroli Lorenzo nato a Legnano (Milano) il 20 marzo 1926 notaio residente nel comune di Legnano d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 marzo 2001.

Guerrera Gabriele nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 27 febbraio 1926, notaio residente nel comune di Casale Monferrato d.n. Novara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 febbraio 2001.

Incardona Giovanni nato a Palma di Montechiaro (Agrigento) il 3 marzo 1926, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro d.n. Agrigento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 marzo 2001.

Moro Pietro nato a Tolmezzo (Udine) il 24 marzo 1926, notaio residente nel comune di Tolmezzo d.n. Udine, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 marzo 2001.

Padolecchia Vito nato a Bari il 2 gennaio 1926, notaio residente nel comune di Mola di Bari d.n. Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 gennaio 2001.

Romanelli Saverio nato a Cariati (Cosenza) il 24 febbraio 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 febbraio 2001.

Serrone Antonio nato a Giovinazzo (Bari) il 25 marzo 1926, notaio residente nel comune di Giovinazzo d.n. Bari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 marzo 2001.

Ventura Giuseppe nato a Napoli l'11 aprile 1926, notaio residente nel comune di Castiglione del Lago d.n. Perugia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 aprile 2001.

Zona Italo nato a La Spezia il 29 marzo 1926, notaio residente nel comune di Peschiera Borromeo d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 marzo 2001.

00A15441

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8804
Yen giapponese	97,53
Dracma greca	340,73
Corona danese	7,4550
Lira Sterlina	0,60490
Corona svedese	8,5513
Franco svizzero	1,5091
Corona islandese	76,76
Corona norvegese	8,0905
Lev bulgaro	1,9517
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,31
Litas lituano	3,5207
Lat lettone	0,5510
Lira maltese	0,3988
Zloty polacco	3,8755
Leu romeno	22433
Tallero sloveno	212,9963
Corona slovacca	43,294
Lira turca	600500
Dollaro australiano	1,6249
Dollaro canadese	1,3373
Dollaro di Hong Kong	6,8639
Dollaro neozelandese	2,0794
Dollaro di Singapore	1,5266
Won sudcoreano	1041,51
Rand sudafricano	6,7703

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15490

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza per l'opera svolta a favore dell'educazione infantile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2000, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 2000 (anno scolastico 1999/2000), ai sensi dell'art. 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il diploma di benemerenza di 1ª classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle seguenti insegnanti di scuola materna statale, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile:

Baldassarre Filomena - Terni;

Nati Nevi Giuliana - Terni.

00A15350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa - Previcooper», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 novembre 2000, all'associazione «Fondo pensione complementare nazionale a capitalizzazione dei dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa - Previcooper», in forma abbreviata «Fondo Pensione Previcooper», con sede in Roma, via Chiana n. 38, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A15055

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo pensione complementare P.N.T. - Piloti e tecnici di volo», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 novembre 2000, all'associazione «Fondo pensione complementare P.N.T. - Piloti e tecnici di volo», in forma abbreviata «Previvolo», con sede in Roma, viale Alessandro Marchetti n. 111, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A15057

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione Telemaco», in Roma.

Con decreto ministeriale 22 novembre 2000, all'associazione «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione Telemaco», con sede in Roma, via Parco dei Medici n. 61, è riconosciuta la personalità giuridica.

00A15058

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2001

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º gennaio 2001 dall'ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il rateo interesse, sui ritardati pagamenti ad Eurocontrol delle tariffe di rotta applicabile dal 1º gennaio 2001, è del 9,45% per anno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'ente - area finanze e amministrazione - divisione entrate e marketing - via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ALLEGATO

COEFFICIENTI UNITARI DI BASE APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 2001

STATO	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Coefficiente Unitario nazionale Euro	Tasso di cambio applicato 1 Euro =	
BELGIO/LUSSEMBURGO	66,70	0,21	66,91	40,3399	BEF *
GERMANIA	67,82	0,21	68,03	1,95583	DEM *
FRANCIA	52,21	0,21	52,42	6,55957	FRF *
REGNO UNITO	83,52	0,21	83,73	0,606805	GBP
PAESI BASSI	52,88	0,21	53,09	2,20371	NLG *
IRLANDA	19,46	0,21	19,67	0,787564	IEP *
SVIZZERA	76,22	0,21	76,43	1,52848	CHF
PORTOGALLO – Lisbona	40,25	0,21	40,46	200,482	PTE *
AUSTRIA	65,36	0,21	65,57	13,7603	ATS *
SPAGNA – Continentale	48,99	0,21	49,20	166,386	ESP *
SPAGNA – Canarie	50,01	0,21	50,22	166,386	ESP *
PORTOGALLO – Santa Maria	12,57	0,21	12,78	200,482	PTE *
GRECIA	37,13	0,21	37,34	338,323	GRD
TURCHIA	44,28	0,21	44,49	-/-	
MALTA	44,04	0,21	44,25	0,398823	MTL
ITALIA	56,26	0,21	56,47	1936,27	ITL *
CIPRO	19,42	0,21	19,63	0,57342	CYP
UNGHERIA	28,64	0,21	28,85	262,183	HUF
NORVEGIA	54,06	0,21	54,27	8,02191	NOK
DANIMARCA	51,90	0,21	52,11	7,45589	DKK
SLOVENIA	62,63	0,21	62,84	208,54	SIT
ROMANIA	42,31	0,21	42,52	-/-	
REPUBBLICA CECA	34,51	0,21	34,72	35,3997	CZK
SVEZIA	54,65	0,21	54,86	8,4129	SEK
REPUBBLICA SLOVACCA	58,75	0,21	58,96	43,0325	SKK
CROAZIA	47,21	0,21	47,42	7,51	HRK
BULGARIA	56,78	0,21	56,99	-/-	
FYROM	56,90	0,21	57,11	56,6754	MKD
REPUBBLICA DI MOLDAVIA	49,39	0,21	49,60	10,6628	MDL

(*) Tasso di cambio applicato in parità fissa

00A15417

FERROVIE DELLO STATO S.P.A

Avviso agli obbligazionisti

Dal 3 dicembre 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 8 d'interesse relativa ai semestre 3 giugno 2000/ 2 dicembre 2000 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.A. 1996/2008» a tasso variabile di nominali lire 2.000 mld - ISIN IT00000948304 - ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 2,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso d'interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 9, pagabile dal 3 giugno 2001, resta fissato nella misura del 2,6% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered a sei mesi (EURIBOR). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10% per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie della Ferrovie dello Stato S.p.a. sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

00A15419

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento concernente la determinazione delle modalità, dei criteri e dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attività contrattuali dell'Automobile club d'Italia.

Con deliberazione adottata dal Consiglio generale il 19 aprile 2000, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Automobile club d'Italia ha approvato il seguente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento deliberato dal Consiglio generale dell'Automobile club d'Italia, in data 15 aprile 1996 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro, in data 22 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1997.

00A15042

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 524 del 6 novembre 2000 la società «Fonte Italia S.r.l.» con sede in Atella è stata autorizzata all'apertura e all'esercizio di nuovo stabilimento di produzione e smercio di acqua minerale già riconosciuta e precedentemente autorizzata. Con la notifica del decreto è revocata la precedente delibera di giunta regionale 29 novembre 1989, n. 6162.

00A15063

REGIONE VENETO

Inclusione dell'area «Boia delle Beregane» in comune di Vicenza negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Con deliberazione del 27 ottobre 2000, n. 3444 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area denominata «Boia delle Beregane» sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

A) relazione istruttoria;

B) verbale in data 5 novembre 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza;

C) planimetria

e in conformità alla seguente descrizione: comune di Vicenza, foglio n. 59, mappali numeri 49, 50, 51, 57;

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 e dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Veneto (B.U.R.) corredato dall'estratto del verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza;

3) di stabilire infine che il comune di Vicenza provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana contenente il presente provvedimento, all'albo pretorio, per un periodo di tre mesi e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona tutelata in conformità dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, dandone comunicazione a questa regione.

Allegato *(omissis).*

00A15256

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di due posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 2201 del 6 novembre 2000, i seguenti posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Settore scientifico-disciplinare: P02A Economia aziendale

Sede cui inviare la domanda: facoltà di scienze statistiche; via Belle Arti, 41 - 40126 Bologna.

FACOLTÀ DI SCUOLA S.L.M.I.T.

Settore scientifico-disciplinare: L09H Didattica delle lingue moderne

Sede cui inviare la domanda: Scuola S.L.M.I.T.; corso della Repubblica, 136 - 47100 Forlì.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 2201 del 6 novembre 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo. it/apers

00A15416

Vacanza di tre posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti, ai sensi del decreto rettorale n. 4588 del 28 novembre 2000, i seguenti posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Settore scientifico-disciplinare: F03X Genetica medica

Sede cui inviare la domanda: facoltà di medicina e chirurgia; via S. Vitale, 59 - Bologna.

Settore scientifico-disciplinare: F08B Chirurgia plastica

Sede cui inviare la domanda: facoltà di medicina e chirurgia; via S. Vitale, 59 - Bologna.

Settore scientifico-disciplinare: F22B Medicina legale

Sede cui inviare la domanda: facoltà di medicina e chirurgia; via S. Vitale, 59 - Bologna.

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 4588 del 28 novembre 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo. it/apers

00A15418

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651289/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035